

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1187)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(GULLOTTI)

e dal **Ministro dell'agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(LUPIS)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1973**

**Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere  
di sistemazione idraulica e di difesa del suolo**

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito delle piene del Po nel 1951 e del Reno nel 1949 e 1950, nonchè delle alluvioni nel 1951 in Sicilia, Sardegna e Calabria, con legge 19 marzo 1952, n. 184, fu affidato al Governo il compito di predisporre e di attuare un Piano orientativo « per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali ».

Tale Piano fu presentato ai primi del 1954 e prevedeva un programma di lavori, da eseguire in 30 anni, dell'importo di lire 1.454 miliardi, aggiornato nel 1961 a lire 1.556 miliardi, dei quali 739 per opere idrauliche, 656 per opere idraulico-forestali e 161 per opere idraulico-agrarie.

Il Piano prevedeva inoltre che una somma di lire 848 miliardi avrebbe dovuto essere impiegata in 10 anni per le opere più urgenti nel settore idraulico.

Nel quadro del Piano gli stanziamenti disposti a favore del Ministero dei lavori pubblici sono stati autorizzati con le seguenti leggi:

legge 20 aprile 1952, n. 422 (spesa di 450 milioni per la progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi);

legge 20 aprile 1952, n. 423 (spesa di 2 miliardi per le opere idrauliche di 2ª categoria del fiume Reno);

legge 31 gennaio 1953, n. 68 (spesa di lire 17 miliardi per la sistemazione dei fiumi);

legge 9 agosto 1954, n. 638 (spesa di lire 120 miliardi per la sistemazione dei fiumi in 10 esercizi);

legge 24 luglio 1959, n. 622 (articolo 16: 20 miliardi per la sistemazione dei fiumi);

articolo 20: 3 miliardi per le opere di difesa a mare);

legge 25 gennaio 1962, n. 11 (spesa di lire 88,5 miliardi a favore del Ministero dei lavori pubblici per opere idrauliche);

legge 27 luglio 1967, n. 632 (spesa di lire 90 miliardi a favore del Ministero dei lavori pubblici per opere idrauliche).

In totale, quindi, sono stati stanziati con leggi speciali dal 1952 al 1967, cioè in 15 anni, lire 341 miliardi rispetto agli 848 da stanziarsi, secondo il Piano, nei primi 10 anni per le opere idrauliche più urgenti.

\* \* \*

Dopo il 1967 non sono intervenuti altri stanziamenti straordinari, nonostante successivi disegni di legge all'uopo predisposti, in quanto si ritiene più opportuno attendere le conclusioni definitive della speciale Commissione che, con la citata legge del 1967, n. 632, a seguito dei luttuosi eventi alluvionali che avevano colpito la città di Firenze, era stata istituita con il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi riguardanti la prosecuzione e l'intensificazione degli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e per la difesa del suolo, sulla base di una completa ed aggiornata programmazione.

Detta Commissione, verso la fine del 1970, presentò una relazione conclusiva sul lavoro svolto e fra l'altro indicò una complessiva spesa, per le suindicate esigenze, di circa lire 9.000 miliardi, da spendere in un trentennio, comprensiva di lire 5.300 miliardi per la difesa idraulica del suolo e di lire 2.370 miliardi per la sistemazione idraulico-agraia ed il potenziamento silvo-pastorale.

La suddetta spesa di lire 5.300 miliardi fu così distinta:

lire 1.892 miliardi nel primo quinquennio;

lire 1.784 miliardi nel decennio successivo;

lire 1.624 miliardi nel successivo quindicennio.

Queste cifre devono oggi essere maggiorate di almeno un 25-30 per cento, dato lo slit-

tamento della moneta e date le ulteriori opere da preventivare a seguito dei sopravvenuti gravi eventi alluvionali, oltre che per la mancata o insufficiente manutenzione delle opere esistenti.

A seguito di tali risultanze specifiche, furono elaborate successive proposte di stanziamenti straordinari di fondi che hanno formato oggetto di successivi disegni di legge e precisamente:

da parte del Senato, per iniziativa assunta nel quadro anche della indagine conoscitiva sulla difesa del suolo che le Commissioni 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> stanno da tempo conducendo, al fine di finanziare opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per una complessiva spesa di circa lire 414 miliardi mirante soprattutto al « rifinanziamento della legge 27 luglio 1967, n. 632, in attesa che una legge organica per la difesa del suolo regoli tutta la materia »: l'ultimo disegno di legge è stato presentato in data 1° dicembre 1972 col n. 632 ad iniziativa dei senatori Togni ed altri per lire 412 miliardi circa;

da parte del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, a seguito di accordi intervenuti con il Ministro del tesoro: l'ultimo disegno di legge è stato presentato il 25 ottobre 1972 col n. 498, per una spesa complessiva, in un triennio, di lire 130 miliardi (65 miliardi per i lavori pubblici e 65 miliardi per la agricoltura e le foreste) ed è tuttora all'esame del Parlamento.

\* \* \*

Dalla suesposta situazione risulta che fin dal 1967 non è più intervenuto alcun finanziamento straordinario per le opere di cui trattasi, nonostante le ripetute proposte legislative all'uopo presentate; d'altra parte l'esigenza di provvedere in maniera decisiva al riguardo è stata evidenziata, ancora una volta, dalle recentissime luttuose catastrofiche alluvioni in Calabria, in Lucania ed in Sicilia, oltre che dalle situazioni di estrema pericolosità per gli abitanti in alcune zone del centro e del Nord Italia, ove si sono verificati ingenti danni.

Di conseguenza si propone l'unito disegno di legge, che prevede uno stanziamento straordinario di fondi per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica effettivamente indilazionabili, oltre che per la prosecuzione ed il completamento delle opere iniziate in base ai succitati stanziamenti straordinari a suo tempo intervenuti.

Con il disegno di legge in esame si riproducono alcune delle disposizioni emanate con la ripetuta legge del 1967, n. 632, e di quelle del disegno di legge come sopra presentato al Senato il 1° dicembre 1972 con il n. 632 e si prevedono i vari possibili interventi idraulici, fra cui quelli di nuova concezione proposti per l'attenuazione delle piene e consistenti in serbatoi e casse di espansione.

In definitiva si stabilisce l'attuazione di interventi organici, coordinati con le Regioni, mediante anche la riduzione di piani di bacino, al fine di inquadrare gli interventi stessi in un contesto operativo veramente funzionale, invece che episodico e discontinuo come purtroppo è avvenuto nel passato.

Il disegno di legge di cui trattasi, come quello predisposto dal Senato, tratta anche l'affidamento in concessione delle opere, il necessario potenziamento del servizio idrografico e dei cantieri-officina di Boretto e di Gavanella d'Adige, il ricorso all'opera di geologi e soprattutto il coordinamento delle varie attività operative.

Questi ultimi due argomenti, peraltro, sono trattati più ampiamente nel disegno di legge in esame, nel quale viene istituzionalizzata una apposita Commissione tecnica permanente di studio, di programmazione e di coordinamento sia dei programmi che dei progetti intesi alla razionale utilizzazione e disciplina delle acque, mentre viene previsto il sussidio dei geologi per lo studio dei piani di bacino, per i lavori dell'anzidetta Commissione e per integrare il personale della Amministrazione dei lavori pubblici mediante assunzione a contratto di 40 geologi.

In vista del lavoro che, a seguito del finanziamento delle opere in parola, deriverà alla Amministrazione dei lavori pubblici, già carente di personale — specialmente tecnico — e tanto più a seguito degli intervenuti trasfe-

rimenti alle Regioni, si prevedono anche altre assunzioni a contratto di personale delle varie categorie tecniche ed amministrative, beninteso nei limiti ritenuti strettamente indispensabili.

Nel disegno di legge in questione si dispone in merito all'annosa questione della riforma della vigente disciplina in materia di opere e di polizia idraulica mediante il conferimento al Governo di apposita delega, che prevede, tra l'altro, la modifica delle vigenti categorie in modo che la classifica sia riferita al corso d'acqua o ad un suo tronco, e non già alle singole opere idrauliche.

\* \* \*

Passando all'esame dei singoli articoli, dopo quanto precede, si osserva:

L'articolo 1 riguarda l'autorizzazione di una spesa complessiva di lire 1.100 miliardi, da stanziarsi per 700 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e per lire 400 miliardi in quello dell'agricoltura e delle foreste, ripartita in dieci anni dal 1973 al 1982 secondo il piano finanziario basato sulla utilizzazione degli stanziamenti annuali, tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione delle opere.

Il terzo comma dell'articolo in esame prevede che, dei suddetti 1.100 miliardi, lire 200 miliardi complessivamente siano destinate alle Regioni a statuto ordinario e speciale per opere idrauliche di loro competenza;

L'articolo 2 indica le concrete possibilità di interventi, fra cui, in particolare, quella per gli anzidetti serbatoi e casse di espansione, nonchè, nel limite di lire 25 miliardi, le opere di difesa di spiagge e di litorali marini;

L'articolo 3 dispone che almeno lire 380 miliardi dello stanziamento a disposizione del Ministero dei lavori pubblici siano destinate per opere fondamentali di sistemazione dei bacini del Po (per lire 100 miliardi), dell'Adige (per lire 50 miliardi), dell'Arno (per lire 100 miliardi), del Volturno (per lire 50 miliardi), del Simeto e contermini (per lire 40 miliardi) e dei bacini e dei torrenti del-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la Calabria (per lire 40 miliardi); e ciò allo scopo di assicurare nei bacini medesimi interventi organici e funzionali;

l'articolo 4 concerne l'utilizzazione dello stanziamento autorizzato nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

l'articolo 5 detta norme concernenti i programmi di intervento dei lavori da eseguirsi dai due Ministeri interessati;

l'articolo 6, detta norme per la redazione di appositi piani di bacino. In esso viene inoltre istituzionalizzata un'apposita Commissione tecnica per la redazione dei piani medesimi presso ciascun Magistrato e Provveditorato alle opere pubbliche;

l'articolo 7, statuisce in merito alla competenza ad approvare i piani di bacino di cui al precedente articolo 6;

l'articolo 8 e l'articolo 9 recano norme di dettaglio sull'approvazione dei progetti e sull'esecuzione delle opere che non richiedono particolare illustrazione; con l'articolo 7 è prorogata al 31 dicembre 1982 la norma del decreto-legge del 15 marzo 1965, n. 124, concernente norme relative alle competenze di organi del Ministero dei lavori pubblici e, tra l'altro, l'avocazione al Ministero di pratiche di particolare rilievo;

gli articoli 10 e 11 prevedono l'affidamento in concessione dell'esecuzione di opere di competenza statale a Regioni, Province, Comuni ed Enti pubblici;

l'articolo 12, analogamente all'articolo 8 della legge n. 632, prevede che lo stanziamento della legge sia utilizzato anche per spese di progettazione, studi ed esperienze;

l'articolo 13, come l'articolo 9 della legge n. 632 del 27 luglio 1967, prevede che il 10 per cento dello stanziamento possa essere utilizzato per il ripristino o la manutenzione di opere idrauliche di competenze del Ministero dei lavori pubblici, nonchè per il servizio di piena e per i servizi di prevenzione e pronto intervento;

l'articolo 14 prevede che il 2 per cento dello stanziamento possa essere impegnato per maggiori oneri derivanti da revisione dei prezzi, da indennità di espropriazione, da vertenze eccetera relative ad opere idrauliche eseguite con fondi ormai esauriti;

l'articolo 15 prevede una spesa di lire 2 miliardi per il potenziamento del Servizio idrografico;

l'articolo 16 prevede la delega al Governo per la riforma delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, difesa di spiaggia e litorali marini;

l'articolo 17 prevede l'istituzione di una Commissione centrale, presso il Ministero dei lavori pubblici, per il coordinamento degli interventi da parte degli organi competenti, in base a principi programmatici ed operativi fissati dalla Commissione stessa.

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composta da membri nominati dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per il funzionamento della Commissione è prevista una spesa complessiva di lire 450 milioni, nel periodo dal 1973 al 1975, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici;

gli articoli 18 e 19, sulla base del disegno di legge n. 632 predisposto dal Senato, prevedono la riorganizzazione ed il potenziamento del personale e dei servizi dei cantieri-officina di Boretto e di Cavanella d'Adige, per una spesa complessiva, rispettivamente, di lire 3.100 miliardi e di lire 1.380 miliardi a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1973 e 1974;

l'articolo 20 autorizza il Ministero dei lavori pubblici ad assumere, per l'attuazione della legge in esame, personale a contratto annuale per le qualifiche ed il contingente indicati nell'articolo medesimo, da destinarsi per il 90 per cento di ogni qualifica presso gli Uffici periferici e decentrati del Ministero dei lavori pubblici e con carico della relativa spesa sullo stanziamento in esame di competenza del detto Ministero;

l'articolo 21 concerne la copertura della spesa e le variazioni al bilancio da apportarsi dal Ministero del tesoro in dipendenza delle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge;

l'articolo 22 stabilisce la data di entrata in vigore della legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Autorizzazione di spesa)*

Per l'esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica, di sistemazione idraulica e di conservazione e di difesa del suolo è autorizzata la spesa di lire 1.100 miliardi.

L'autorizzazione di spesa è ripartita come segue:

a) lire 700 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dai lavori pubblici;

b) lire 400 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'importo complessivo di lire 200 miliardi, da imputare in parti uguali sulle somme di cui alle predette lettere a) e b), è riservato alla ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario e speciale, nonché, per il Trentino-Alto Adige, tra le province di Trento e di Bolzano, per le opere di rispettiva competenza nelle materie previste dalla presente legge.

La somma di cui al secondo comma, lettera a), sarà stanziata come segue:

anno 1973, lire 10 miliardi;  
anno 1974, lire 15 miliardi;  
anno 1975, lire 35 miliardi;  
anno 1976, lire 40 miliardi;  
anno 1977, lire 50 miliardi;  
anno 1978, lire 100 miliardi;  
anno 1979, lire 125 miliardi;  
anno 1980, lire 150 miliardi;  
anno 1981, lire 125 miliardi;  
anno 1982, lire 50 miliardi.

La somma di cui al secondo comma, lettera b), sarà stanziata come segue:

anno 1973, lire 9 miliardi;  
anno 1974, lire 12 miliardi;  
anno 1975, lire 20 miliardi;  
anno 1976, lire 24 miliardi;

anno 1977, lire 45 miliardi;  
anno 1978, lire 60 miliardi;  
anno 1979, lire 75 miliardi;  
anno 1980, lire 75 miliardi;  
anno 1981, lire 45 miliardi;  
anno 1982, lire 35 miliardi.

Gli impegni di spesa, da assumersi sugli stanziamenti della presente legge, potranno anche riferirsi agli esercizi successivi a quelli in cui vengono assunti.

Art. 2.

*(Interventi per la regolazione delle acque  
e la difesa del suolo)*

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, la somma autorizzata con l'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), è utilizzata per gli interventi intesi alla regolazione delle acque ed alla difesa del suolo mediante il proseguimento e il completamento delle opere intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio, anche in attuazione del piano orientativo previsto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, nonchè mediante la esecuzione di opere intese ad assicurare la più urgente sistemazione dei corsi d'acqua e delle difese a mare, avuto riguardo specialmente alle necessità idrogeologiche dei rispettivi bacini imbriferi.

Lo stanziamento anzidetto sarà utilizzato per l'esecuzione di opere idrauliche di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, nonchè per la costruzione e la manutenzione a totale carico dello Stato, su qualsiasi corso d'acqua, di serbatoi o di casse di espansione per l'attenuazione delle piene.

I serbatoi possono essere costruiti anche a scopo promiscuo; in tal caso la spesa per la loro costruzione o manutenzione è ripartita in ragione della capacità d'invaso destinata ai singoli scopi; sui fondi stanziati con l'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), graverà soltanto la spesa relativa alla capacità di invaso destinata all'attenuazione delle piene.

Il riparto della spesa è stabilito in sede di approvazione formale del progetto ed è vin-

colante per le Amministrazioni e gli Enti interessati; apposite convenzioni saranno stipulate con le Amministrazioni e gli Enti predetti per regolare i rispettivi diritti ed obblighi.

Con lo stanziamento di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), possono anche essere eseguite opere di difesa di spiagge e di litorali marini in base alla legislazione vigente, per una somma complessiva non superiore a lire 25.000.000.000 da iscriverne con decreti del Ministro del tesoro, su proposta di quello dei lavori pubblici, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

### Art. 3.

#### *(Interventi speciali)*

Per l'attuazione delle opere fondamentali relative alle sistemazioni idrauliche dei sottoelencati bacini è riservata, sullo stanziamento di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), una somma non inferiore a lire 380 miliardi, così riferita:

- bacino del Po, per lire 100 miliardi;
- bacino dell'Adige, per lire 50 miliardi;
- bacino dell'Arno, per lire 100 miliardi;
- bacino del Volturno, per lire 50 miliardi;
- bacini dei torrenti della Calabria, per lire 40 miliardi;
- bacini del Simeto e contermini, per lire 40 miliardi.

### Art. 4.

#### *(Interventi per la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo)*

La somma autorizzata con l'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), sarà utilizzata per interventi di difesa idrogeologica e di conservazione del suolo di cui all'articolo 4, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, nonché per assicurare il consolidamento delle dune e la difesa a mare dei comprensori agricoli.

I predetti interventi riguardano prioritariamente il completamento ed il proseguimento delle opere pubbliche intraprese, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1967, n. 632, e delle altre leggi vigenti in materia di bonifica e di sistemazione dei bacini montani ed in attuazione del Piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184.

I serbatoi e le altre opere di accumulo idrico per la provvista di acqua ad uso irriguo saranno realizzati, nelle situazioni riconosciute idonee, in guisa da assicurare anche funzioni di attenuazione delle piene. In tal caso la spesa di costruzione è posta a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b*).

Sono altresì a carico del predetto stanziamento le aliquote di spesa per i serbatoi ad uso promiscuo con prevalente funzione di laminazione delle piene per la parte che riguarda le utilizzazioni irrigue.

Gli Enti concessionari hanno facoltà, con l'assenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di compiere operazioni di cessione sulle somme impegnate in loro favore a carico di futuri esercizi.

#### Art. 5.

##### *(Programmi di interventi)*

I programmi degli interventi relativi a lavori da eseguirsi dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalle Regioni sono predisposti, per il territorio di rispettiva competenza, dal Presidente del Magistrato alle acque, dal Presidente del Magistrato per il Po o dai Provveditori alle opere pubbliche, d'intesa con le Regioni interessate e, per il Trentino-Alto Adige, con la provincia di Trento o con quella di Bolzano.

I programmi devono indicare l'ordine di priorità funzionale degli interventi stessi e sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.



## Art. 6.

*(Redazione dei piani di bacino)*

Per la sistemazione idrogeologica e per la conservazione e la difesa del suolo sono redatti appositi piani per singoli bacini o per gruppi di bacini idrografici.

Per la redazione definitiva dei piani i Presidenti dei Magistrati ed i Provveditori alle opere pubbliche provvedono mediante una Commissione tecnica permanente, da essi stessi presieduta, con sede presso ciascun Magistrato o Provveditorato. La Commissione è composta da funzionari delegati dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, nonché della Cassa per il Mezzogiorno nelle aree di competenza della stessa, oltrechè da un funzionario tecnico delle Regioni interessate.

I predetti funzionari prestano servizio esclusivamente presso detta Commissione.

La Commissione può essere integrata con esperti in geologia o in geotecnica, in idraulica, in conservazione del suolo, economia agraria e forestale, con i quali sono stipulate apposite convenzioni.

Lo studio di problemi specifici relativi ai piani di bacino può essere affidato, mediante apposite convenzioni, ad Istituti universitari, ad Istituti statali di ricerca e sperimentazione, nonché al Servizio geologico.

Le convenzioni sono stipulate dai Presidenti delle Commissioni di cui al secondo comma e sono approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del tesoro.

I programmi degli interventi di cui al precedente articolo 4 saranno predisposti tenendo conto della previsione dei piani di bacino, salvo l'attuazione di opere urgenti o di completamento.

## Art. 7.

*(Approvazione dei piani di bacino)*

All'approvazione dei piani di bacino provvede:

a) per piani riferiti a bacini di estensione non superiore a 1.000 Km<sup>2</sup>. e interes-

santi il territorio di una sola Regione, il Presidente del Magistrato alle acque o il Presidente del Magistrato per il Po o il Provveditore alle opere pubbliche, sentiti il dirigente dell'ufficio periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Comitato tecnico amministrativo;

b) per piani riferiti a bacini di estensione superiore a 1.000 Kmq. o interessanti il territorio di più Regioni, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per l'esame dei piani predetti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comitato tecnico amministrativo sono integrati da un rappresentante per ogni Regione interessata.

#### Art. 8.

##### *(Approvazione dei progetti)*

I progetti relativi alle opere di cui al precedente articolo 2 sono approvati, fino a lire 3 miliardi, con proprio decreto, secondo le rispettive competenze, dal Presidente del Magistrato alle acque o dal Presidente del Magistrato per il Po, ovvero dai Provveditori alle opere pubbliche. Fatta salva la competenza territoriale dei predetti Magistrati o Provveditorati i progetti relativi alle opere che interessano i territori di più Regioni e quelli che superano il suddetto importo sono approvati dal Ministro dei lavori pubblici con decreto nel quale sarà altresì indicato l'organo decentrato che dovrà provvedere all'esecuzione dell'opera in rapporto al prevalente interesse regionale dell'opera stessa.

I pareri sui progetti di cui al precedente comma sono espressi dai rispettivi organi consultivi.

I progetti e la costruzione di serbatoi e di vasche di espansione e i progetti generali delle difese di spiagge e di litorali marini sono approvati, a prescindere dagli importi, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Ministro dei lavori pubblici di concerto, quando si tratti di progetti relativi alle difese di spiagge o di lito-

rali marini, col Ministro della marina mercantile.

L'approvazione suddetta equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori relativi sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Le disposizioni del Titolo III del decreto 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431, modificato dalle leggi 7 febbraio 1968, n. 26, e 18 marzo 1968, n. 403, prorogate dalla legge 12 dicembre 1970, n. 979, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1982.

#### Art. 9.

##### *(Esecuzione delle opere)*

Il Presidente del Magistrato alle acque, il Presidente del Magistrato per il Po ed i Provveditori alle opere pubbliche provvedono all'esecuzione delle opere di competenza statale:

nelle Regioni a statuto speciale a mezzo degli uffici del genio civile;

nelle Regioni a statuto ordinario a mezzo degli uffici speciali idraulici e delle sezioni idrauliche non trasferite alle Regioni, ai sensi dell'articolo 12, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

#### Art. 10.

Per l'esercizio delle funzioni e l'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si avvale dei propri organi e del Corpo forestale dello Stato e può continuare ad avvalersi degli organi consultivi centrali e periferici ed uffici periferici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici. L'esecuzione degli studi e ricerche, anche sperimentali, e delle opere di competenza statale può essere affidata in concessione anche a Regioni, Province e Comuni, ferme restando le norme vigenti.

## Art. 11.

*(Affidamento in concessione)*

I Presidenti dei Magistrati ed i Provveditori alle opere pubbliche possono affidare in concessione l'esecuzione delle opere di competenza statale a regioni, province, comuni ed enti pubblici adeguatamente attrezzati o ritenuti idonei; per mezzo degli uffici e delle sezioni di cui all'articolo precedente, esercitano la sorveglianza sull'appalto e sull'esecuzione delle opere e provvedono ai relativi pagamenti.

Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato sarà aggiunta una somma per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudi, da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto.

Il conglobamento delle spese e compensi accessori previsti dalle tariffe professionali viene determinato nella misura del 60 per cento degli onorari a percentuale.

## Art. 12.

*(Spese di progettazione)*

I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste potranno imputare sugli stanziamenti di cui alla presente legge di rispettiva competenza le somme occorrenti per la compilazione dei piani di bacino e dei progetti di massima ed esecutivi, nonché per studi, rilievi ed esperienze su modelli, per convenzioni con esperti, istituti universitari ed altri uffici dell'Amministrazione dello Stato aventi particolari competenze nel campo della geologia tecnica e per quanto altro occorra al fine della redazione dei progetti medesimi.

## Art. 13.

*(Ripristino e manutenzione di opere; spese attinenti al servizio di piena; servizio radio e telefonico)*

I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste possono utilizzare, en-

tro il limite del 10 per cento, gli stanziamenti di cui alla presente legge di rispettiva competenza per il ripristino e per la manutenzione delle opere idrauliche e delle altre opere previste dalla presente legge, nonché per le spese attinenti al servizio di piena e per l'esecuzione di tutti i lavori necessari ad assicurare i servizi anche di prevenzione e di pronto intervento.

Art. 14.

*(Oneri speciali)*

I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, per le opere di propria competenza, potranno imputare nel limite del 2 per cento degli stanziamenti iscritti nei rispettivi bilanci le somme occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, dei maggiori oneri per indennità di espropriazione, per la risoluzione di vertenze definite in via amministrativa o giurisdizionale e per quanto altro occorra per la definizione di pratiche in dipendenza della esecuzione di opere idrauliche finanziate con leggi speciali, ovvero di bilancio, le cui disponibilità risultano esaurite.

Art. 15.

*(Servizio idrografico)*

Per l'ammodernamento delle stazioni di osservazioni e l'impianto di nuove stazioni teletrasmittenti del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici, per l'acquisto di attrezzature scientifiche e da calcolo occorrenti per l'attività di detto servizio, nonché per l'ampliamento della rete mareografica, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, anche in deroga al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla legge 5 marzo 1961, n. 90 ed alle altre norme legislative in materia, ad assumere a contratto personale temporaneo specializzato ed operaio da destinare esclusivamente agli uffici e sezioni idrografiche. Per i relativi oneri è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

Il personale assunto ai sensi del precedente comma non acquista la qualifica di impiegato o di operaio dello Stato e non può essere trattenuto in servizio oltre il periodo di tempo strettamente necessario per risolvere le esigenze che hanno giustificato l'assunzione.

La spesa di lire 2 miliardi di cui al primo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973, lire 700 milioni per l'anno finanziario 1974 e lire un miliardo per l'anno finanziario 1975.

La spesa di lire 600 milioni di cui al secondo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975. Per gli anni finanziari successivi al 1975 l'importo da stanziare sarà stabilito con la legge di approvazione del bilancio.

#### Art. 16.

*(Delega per la riforma delle norme in materia di opere idrauliche, difesa di spiaggia e litorale marittimo)*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e del tesoro, sentita una Commissione composta da dieci deputati e da dieci senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge per la sostanziale ed integrale riforma del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni ed integrazioni, relative ad opere idrauliche.

I principi ed i criteri che dovranno essere osservati sono i seguenti:

1) considerare ogni bacino nella sua unità idrografica;

2) assicurare la difesa idrogeologica, la conservazione del suolo ed il buon regime idraulico dei corsi d'acqua, ai fini della difesa del suolo;

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) modificare le categorie vigenti in modo che la classifica sia riferita al corso d'acqua, o ad un suo tronco;

4) prevedere a totale carico dello Stato l'onere per la costruzione e manutenzione delle opere idrauliche, dirette a sistemare e regolare corsi o tronchi d'acqua non aventi altra classifica prevista dalle vigenti leggi;

5) prevedere la concessione di contributi statali per la costruzione e manutenzione di opere idrauliche nei corsi d'acqua e nei tratti di corsi d'acqua non classificati;

6) ristrutturare la costituzione ed erogazione dei vigenti consorzi idraulici, prevedendo la loro costituzione con consorzi di enti pubblici o la loro incorporazione in altri enti pubblici, nonché la utilizzazione per fini idraulici di consorzi ed enti esistenti, istituzionalmente interessati alla gestione del suolo e delle acque;

7) assicurare la vigilanza e la pulizia idraulica dei corsi d'acqua, anche per quanto riguarda l'estrazione dei materiali dagli alvei e la immissione di scarichi che comunque possono arrecare danno al corso di acqua;

8) imporre limitazioni e vincoli all'uso dei territori in funzione delle caratteristiche geomorfologiche dei bacini versanti.

La delega suddetta è estesa anche alle riforme di tutte le norme attualmente vigenti in materia di difesa di spiagge e di litorali marini per assicurare la difesa e la conservazione, con particolare riguardo agli abitati, agli insediamenti urbani, industriali e turistici.

## Art. 17.

*(Coordinamento)*

I programmi ed i relativi progetti per la razionale utilizzazione delle acque a scopi irrigui, idrodinamici, civili o di navigazione interna dovranno tener conto, ai fini del coordinamento dei piani di bacino, dei programmi e relativi progetti riguardanti la difesa del suolo e la sistematica regolarizzazione dei corsi d'acqua.

È autorizzata la costituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di una Commis-

sione con il compito di provvedere alla elaborazione e definizione degli elementi occorrenti per l'esercizio da parte degli organi competenti delle funzioni di indirizzo e coordinamento, nonchè per la formulazione dei criteri programmatici e operativi in materia di sistemazione idrogeologica e di conservazione del suolo e di risorse idriche utilizzate, disponibili e potenziabili, nonchè di risorse idriche ottenibili con procedimenti di dissalazione e rigenerazione.

Al predetto fine la Commissione procederà anche alla raccolta, all'esame ed alla diffusione dei risultati delle indagini, degli studi e delle ricerche condotte da amministrazioni statali e da enti pubblici sul territorio nazionale nelle materie sopra indicate.

La Commissione è presieduta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed i membri sono nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; essi sono scelti tra i membri dei Consigli superiori dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, nonchè tra esperti, anche estranei alla Amministrazione dello Stato, particolarmente qualificati nel campo della tecnica idraulica, dell'idrogeologia, dell'ingegneria sanitaria e delle tecniche per la sistemazione idrologica e conservazione del suolo e per il trattamento delle acque, nonchè delle discipline giuridiche, amministrative ed economiche.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono esercitate da funzionari del Ministero dei lavori pubblici nominati dal Ministro dei lavori pubblici e sono coordinate da un membro della Commissione designato dal Ministro stesso.

Per l'assolvimento del proprio compito la Commissione è autorizzata ad effettuare i sopralluoghi e le indagini tecniche che riterrà necessari o ad avvalersi degli uffici decentrati e periferici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste e, quando occorra, su autorizzazione dei due Ministeri competenti, di estranei.

Ai professori universitari collocati a riposo che siano chiamati a far parte della Com-



missione ed ai quali spettino rimborsi di viaggio ed indennità di missione si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1958, n. 18. I membri della Commissione che non siano dipendenti dello Stato sono equiparati, ai fini del rimborso delle spese di viaggio e della corresponsione della indennità di missione, ai funzionari dello Stato con qualifica di dirigente generale.

I compensi ai membri ed ai segretari della Commissione sono stabiliti con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Per le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo è stanziata, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, la somma di lire 450 milioni in ragione di lire 50 milioni nell'anno finanziario 1973 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.

#### Art. 18.

##### *(Cantiere-officina di Boretto)*

Per l'acquisto, ricostruzione, riparazione e sostituzione di mezzi nautici e delle attrezzature del cantiere-officina di Boretto, di cui all'articolo 4 della legge 27 luglio 1967, numero 632, e per il servizio di dragaggio e di segnalazione dei canali navigabili ricadenti nella competenza territoriale del Magistrato per il Po, nonchè per la manovra delle conche, sostegni mediante idrovori a servizio dei canali medesimi e relativa manutenzione e sorveglianza, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1973, lire 750 milioni nell'anno finanziario 1974 e lire 1.250 milioni nell'anno finanziario 1975.

Per l'espletamento dei compiti suddetti il ruolo organico del personale operaio del cantiere-officina di Boretto resta così determinato:

capi operai, n. 31, ex coefficiente 193;

operai specializzati, n. 72, ex coefficiente 167;

operai qualificati, n. 143, ex coefficiente 157;

operai comuni, n. 35, ex coefficiente 151.

Gli operai in servizio presso il cantiere-officina di Boretto alla data di entrata in vigore della presente legge saranno inquadrati, secondo la qualifica rivestita, nel ruolo organico di cui al precedente comma; potranno essere inquadrati con qualifica superiore, sempre che abbiano svolto almeno per un triennio le relative mansioni riportando una classifica non inferiore a ottimo, previa domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data.

Nella prima applicazione delle presenti norme, in deroga a quanto stabilito dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, il Ministero dei lavori pubblici, su domanda degli interessati, potrà disporre l'inquadramento in ruolo di personale operaio che, nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato, comunque e da chiunque retribuito, servizio nel cantiere-officina di Boretto o sui mezzi natanti in dotazione allo stesso per almeno 180 giorni anche non consecutivi.

La domanda, corredata da una dichiarazione dell'ingegnere capo dell'ufficio speciale per il Po, nella quale dovranno essere precisati la natura del servizio prestato e il periodo di durata dello stesso, dovrà essere presentata entro 40 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'applicazione dei precedenti commi si provvederà mediante pubblico concorso da indirsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e da espletarsi a cura del Magistrato per il Po.

La spesa relativa al personale del cantiere-officina di Boretto, prevista in 300 milioni di lire annue, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975. Per gli anni finanziari successivi al 1975 l'importo da stanziare sarà stabilito con la legge di approvazione del bilancio.

## Art. 19.

*(Cantiere-officina di Cavanella d'Adige)*

Il magazzino idraulico di Cavanella d'Adige, appartenente al circondario idraulico di Rovigo, viene soppresso e, in sua sostituzione, viene istituito in Cavanella d'Adige (Venezia) un cantiere-officina, posto a tutti gli effetti alle dirette dipendente del Magistrato alle acque di Venezia.

Il predetto cantiere-officina provvede, per i canali navigabili nella competenza territoriale del Magistrato alle acque, agli stessi compiti affidati al cantiere-officina di Boretto dal precedente articolo 18.

È autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 150 milioni nell'anno finanziario 1973, di lire 450 milioni per l'anno finanziario 1974 e di lire 600 milioni per l'anno finanziario 1975 per l'acquisto e per il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti e per l'acquisto di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombrò di interrimenti nei rami terminali del delta del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto dell'attrezzatura di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi.

I mezzi fluviali e draganti in dotazione al magazzino idraulico rimangono acquisiti al cantiere-officina.

Il ruolo organico del personale operaio del cantiere-officina di Cavanella d'Adige resta così determinato:

capi operai, n. 10, ex coefficiente 193;  
operai specializzati, n. 25, ex coefficiente 167;

operai qualificati, n. 30, ex coefficiente 157;

operai comuni, n. 10, ex coefficiente 151.

Gli operai in servizio presso il magazzino idraulico di Cavanella d'Adige alla data di entrata in vigore della presente legge saranno inquadrati, secondo la qualifica rivestita, nel ruolo organico di cui al precedente com-

ma; potranno essere inquadrati con qualifica superiore, sempre che abbiano svolto almeno per un triennio le relative mansioni riportando una classifica non inferiore a ottimo, previa domanda da presentarsi entro quaranta giorni dalla predetta data.

Alla copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'applicazione del precedente comma si provvederà mediante pubblico concorso da indirsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e da completarsi a cura del Magistrato alle acque.

La spesa relativa al personale del cantiere-officina di Cavanella d'Adige, prevista in 90 milioni di lire annue, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975. Per gli anni finanziari successivi al 1975 l'importo da stanziare sarà stabilito con la legge di approvazione del bilancio.

#### Art. 20.

##### *(Assunzione di personale a contratto)*

Per la progettazione, direzione e sorveglianza delle opere previste dalla presente legge, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere con contratto annuale, eventualmente rinnovabile, 50 ingegneri, 70 geometri, 40 disegnatori, 60 assistenti, 50 sorveglianti idraulici, 40 stenodattilografi, 20 autisti.

Per gli studi, l'attuazione di esperienze su modelli e per quanto altro occorra al fine della redazione dei progetti e dell'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere, nei modi previsti dal precedente comma, 20 laureati in geologia.

Per l'espletamento di compiti amministrativi inerenti alla attuazione della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere, nei modi previsti dal primo comma, 40 laureati in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio, nonché 30 ragionieri e 30 segretari.

La retribuzione è fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con

quello del tesoro, sulla base dei corrispondenti contratti per l'impiego privato.

Le assunzioni avranno luogo per chiamata a seguito dell'esito favorevole di un colloquio sulle rispettive materie professionali per gli ingegneri, i geologi, i geometri, i ragionieri, gli assistenti e sorveglianti idraulici; di un colloquio su materie giuridico-amministrative per i laureati in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio; di una prova pratica per i disegnatori, gli stenodattilografi e gli autisti.

Il personale assunto ai sensi del presente articolo è destinato a prestare servizio esclusivamente presso gli uffici periferici e gli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici nella misura minima del 90 per cento di ogni qualifica; il rimanente personale è destinato al Ministero dei lavori pubblici per prestare servizio presso gli uffici particolarmente interessati all'attuazione della presente legge.

Al personale assunto a norma dei precedenti commi non si applicano le norme concernenti gli impiegati di ruolo e non di ruolo dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 60, 62 e 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli indicati nel comma precedente determina la risoluzione del rapporto per colpa del dipendente.

La spesa per l'applicazione del presente articolo graverà sul fondo stanziato con l'articolo 1, secondo comma, lettera *a*).

Le somme necessarie saranno iscritte con decreto del Ministro del tesoro su proposta di quello dei lavori pubblici in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari dal 1973 al 1982.

#### Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1973, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge

di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1982, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge, che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.